



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1302 del 25/11/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1399 DEL 22/11/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO AL MONITORAGGIO/OSSERVAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DEL CONTROLLO E DELLA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI RELATIVI ALL'ABBANDONO DI RIFIUTI.

Il Responsabile del Procedimento, funzionario Dott. Francesco CAPOGNA, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012, conclusa favorevolmente l'istruttoria, propone l'adozione della seguente determinazione;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 152/2006 (c.d. *Codice dell'Ambiente*), all' art. 192, rubricato “*Divieto di abbandono*” stabilisce che “*L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. ... omissis ... Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*”.

- il D.Lgs. 152/2006 (c.d. *Codice dell'Ambiente*), all'art. 255, rubricato “*Abbandono di rifiuti*” stabilisce che: “*Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, ... omissis... abbandona o deposita rifiuti ... omissis ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. ... omissis...*”;

- il D.lgs. 285/1992 (c.d. *Codice della Strada*) all'art. 15, comma 1 lett. f) e comma 3 nonché art. 15, comma 1 lett. f) bis e comma 3 - bis prevede espressamente il divieto di depositare i rifiuti sulla sede stradale e di imbrattare la sede stradale con getto di rifiuto dai veicoli in circolazione;

- con Ordinanze Sindacale nn. 160/2012 – 88/2015 e s.m.i.), il cui bene giuridico tutelato attiene alla regolare esecuzione della raccolta differenziata c.d. “*Porta a porta*”, si è stabilito il divieto di abbandonare i rifiuti sulla via pubblica, prevedendo in caso di violazione l'applicazione di apposita sanzione pecuniaria;

RICHIAMATO/A

- il Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 intitolato “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, all'art. 6, rubricato “*Piano straordinario di controllo del territorio*” ai commi 7 e 8, stabilisce che: “*Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di*

videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.

- il Provvedimento generale del 8 aprile 2010, l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, previsti i quattro principi generali per l'uso legittimo di sistemi di videosorveglianza (cc.d.d. Principio di liceità; Principio di necessità; Principio di proporzionalità; Principio di finalità), all'art. 5, rubricato “*Soggetti Pubblici*” stabilisce *expressis verbis* che: “*Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento.*” In prosieguo, all'art. 5.5., rubricato “*Deposito dei rifiuti*” prevede che “*In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).* Infine, indica gli adempimenti necessari per l'installazione dei suddetti sistemi, disponendo che: “*Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione. ... omissis ... A tal proposito il Garante individuava un modello semplificato di informativa “minima”, utilizzabile in particolare in aree esterne.*

- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019, in cui si definisce la “*Sicurezza Urbana*” come bene pubblico primario la cui efficacia realizzazione presuppone il concorso di una *governance* multilivelli;

- l'art. 4, comma 1, del D.l. 20 febbraio 2017 n.° 17, convertito con legge 48/2017, e successive modifiche introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018 n.° 113, convertito con legge 132/2018, definisce la sicurezza urbana “... *il bene pubblico che conferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati; ... omissis ...*”.

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2011, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, il Regolamento relativo all'installazione e gestione del sistema di videosorveglianza, sia fisso che mobile, nel territorio di Canosa di Puglia e l'Allegato relativo all'ubicazione di telecamere;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 23 giugno 2016, con la quale la Giunta Comunale ha individuato ulteriori aree da sottoporre a videosorveglianza fissa e mobile;

RITENUTO opportuno implementare le dotazioni del Corpo di Polizia Locale con ulteriori strumenti per l'individuazione dei responsabili del fenomeno di abbandono di rifiuti;

CONSIDERATO CHE.

- nella definizione di sicurezza urbana rientra anche la nozione di decoro urbano il cui *vulnus* costituisce grave pregiudizio ai livelli di garanzia della vivibilità del territorio e della sicurezza della città;

- costituisce pregiudizio del decoro urbano l'abbandono di rifiuti nel centro abitato e nell'agro;

- è necessario provvedere allo svolgimento di mirate attività di prevenzione e repressione delle condotte illecite relative all'abbandono di rifiuti anche mediante l'ausilio di sistemi di sorveglianza c.d. mobili nelle aree in cui il fenomeno è acclarato;

- da esperienze pregresse, effettuate dalla sezione polizia ambientale del Corpo di Polizia Locale di Canosa di Puglia, l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza c.d. mobili, per flessibilità ed economicità di utilizzo, facilitano lo spostamento nei punti a maggiore criticità e sono di valido ausilio per contrastare il fenomeno dell' abbandono incontrollato dei rifiuti;

- questa Stazione Appaltante ha effettuato un'analisi finalizzata a verificare l'assetto del mercato di riferimento attraverso anche l'esame di procedure sviluppate da altre Stazioni Appaltanti per l'acquisizione del servizio in argomento, dal quale è risultato che la ditta “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749, offre adeguate prestazioni rispetto alle caratteristiche del servizio richiesto;

- in data 22 novembre 2019, su richiesta della Stazione Appaltante, la ditta “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749, ha presentato apposito preventivo, prot. 42254/19-4490 pm, che si allega alla presente determinazione per diventarne parte integrante;

- in sintesi il servizio prestato dalla “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749 consiste nell'effettuare un **sopralluogo** nella zona da monitorare congiuntamente con i responsabili dell'Ente. **Preparazione** delle telecamere mobili mediante assemblamento e mimetizzazione in custodia. **Installazione** delle telecamere mobili nelle zone di interesse, con **spostamenti** illimitati per tutta la durata del contratto. **Sostituzione** batterie per garantire la continuità della ripresa video. **Recupero immagini** memorizzate su micro SD card poste a bordo del sistema di videosorveglianza, con **contestuale sostituzione della SD card**. **Trasmissione** delle registrazioni video alla Stazione Appaltante.

RITENUTO opportuno avviare un'attività di sperimentazione del suddetto servizio con un termine di durata pari a quattro mesi mediante l'uso di due telecamere, con riserva - in caso di soddisfacimento dell'interesse perseguito dalla Stazione Appaltante - di confermare lo stesso servizio nei limiti dei vincoli di spesa e dei limiti economici previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che il costo per il servizio *de quo* è pari ad €. **7.320,00** iva inclusa;

VISTA la delibera n.° 3 del 21 gennaio 2019 della Corte dei conti-Emilia Romagna, con la quale il consesso dei giudici contabili si è espresso favorevolmente sulla destinazione delle sanzioni stradali, ex artt. 142, comma 12-ter e 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, in merito alla possibilità di finanziare la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale;

PRECISATO CHE

- con l'allegato A della Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2019, intitolata “*Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada – anno 2019*” la Giunta Comunale ha previsto di riservare la quota del 35% degli introiti economici derivanti da sanzioni al C.d.S. sul capitolo 484.02 destinato alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 lett. b);

- tra le finalità di cui alle finalità dell'art. 208, comma 4, lett.b) rientra anche l'attività di controllo e accertamento delle violazioni che pregiudicano la sicurezza stradale, come l'abbandono di rifiuti sulla sede stradale;

- che l'entrate economiche derivanti dalle sanzioni al C.d.s. hanno permesso di destinare sul capitolo 484,02 dell'odierno esercizio finanziario somme sufficienti a soddisfare l'odierno interesse;

RICHIAMATI

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

PRESO ATTO CHE

- con l'esecuzione del contratto, s'intende realizzare il seguente fine: monitoraggi, con telecamere mobili assemblate e mimetizzate, delle aree in cui si verificano abbandoni di rifiuti, con spostamenti illimitati per tutta la durata del contratto, sostituzione batterie, recupero e trasmissione delle registrazioni video alla Stazione Appaltante;

- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;

- le clausole negoziali essenziali sono indicate nell'odierna determinazione a contrarre e nell'allegata proposta contrattuale prot. 42254/19-4490 pm;

- il contratto sarà definito secondo gli usi commerciali consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in quanto le spese di fornitura di beni e posa in opera rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATI

- l'art. 26 Legge 448/1999 e l'art. 1, comma 7, della Legge 135/2012 "*Spending Review*", che obbliga la P.A. all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di committenza di riferimento prima di avviare un'autonoma procedura, deve essere verificato se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante la convenzione quadro Consip;

- l'art. 7 D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 64/2012, che -integrando l'art. 1, comma 450 della Legge numero 296/2006 – specifica “ ... *omissis* ... *fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328*”.

VERIFICATO CHE

- non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni attivate, ai sensi dell'art. 26 Legge 448/1999 da Consip come risulta dall'apposito sito internet www.acquistirete.it (di cui una stampa riepilo è agli atti di questo Ufficio);

- sulla piattaforma MePA, gestito da Consip per conto del Ministero dell'Economie e delle Finanze, esistono iniziative attinenti al servizio in argomento, *id est* “*Beni - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio*”, in cui opera la ditta “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749;

- per la società “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749, risulta:

-Non essere individuate annotazioni per la P.I. 02575480740 sul sito <https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php>;

-Risulta, giusto certificato prot. INAIL_17630007, in regola con i contributi previdenziali;

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno attivare una procedura di gara mediante trattativa diretta su MePa – iniziativa attiva: “*Beni – informatica, elettronica, telecomunicazione e macchine d'Ufficio*” con la ditta “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749, per tutte le motivazioni in argoemnto;

CONSIDERATO per il presente intervento è stato acquisito mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z672ACB39C ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente richiamate:

1. DI AVVIARE, ex art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, una procedura di gara, mediante trattativa diretta, sul MePa invitando l'operatore economico, società ditta “*Elettrosecurity*” di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749 per il servizio di monitoraggio, con telecamere mobili assemblate e mimetizzate, nelle aree in cui si verificano abbandoni di rifiuti;

2. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto, s'intende realizzare il seguente fine: monitoraggi, con telecamere mobili assemblate e mimetizzate, delle aree in cui si verificano abbandoni di rifiuti, con spostamenti illimitati per tutta la durata del contratto, sostituzione batterie, recupero e trasmissione delle registrazioni video alla Stazione Appaltante. Si rinvia per maggior esaustività, approvandone il contenuto, all'allegato preventivo prot. 42254/19-4490 pm, che si diviene parte integrante della presente determinazione.

- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;

- le clausole negoziali essenziali sono indicate nell'odierna determinazione a contrarre e nell'allegata proposta contrattuale prot. 42254/19-4490 pm;

- il contratto sarà definito secondo gli usi commerciali consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in quanto le spese di fornitura di beni e posa in opera rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;

3. DI STABILIRE quale somma necessaria per l'intervento in oggetto Euro 7.320,00 iva compresa;

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 7.320,00, iva compresa, sul capitolo 484,02 del bilancio 2019 a beneficio della ditta "Elettrosecurity" di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749, per la prestazione di servizio in dispositivo;

5. DI LIQUIDARE la somma di euro 7.320,00, iva compresa, impegnata sul capitolo 484,02 dell'odierno esercizio a beneficio della ditta "Elettrosecurity" di Forleo Antonio, con sede in via N. de Reggio n. 50, 72021, Francavilla Fontana (BR), P.I. 02270050749, previo presentazione di scritture contabili debitamente autorizzate dal responsabile del servizio;

6. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n.136 del 2010, alla presente procedura il seguente codice identificativo di gara CIG Z672ACB39C;

Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato:

IL DIRIGENTE AD INTERIM

RICHIAMATA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente;

ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

VISTI:

- l'art.107 – D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

- l'art.4 – comma 2 – D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

VISTA

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 2019, intitolata: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n.118/2011" è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2019 -2021;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata "Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada – anno 2019 e il relativo allegato A";

VISTO il provvedimento sindacale prot. 38215/2019 – 4101 pm del 22 ottobre 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale e Polizia Amministrativa al Ing. Sabino GERMINARIO;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE E CONFERMARE le risultanze dell'istruttoria amministrativa compiuta dal competente ufficio, facendole proprie;

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-

- 1 V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE
- 2 SEGRETERIA GENERALE
- 3 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.